

GILDA NAZIONALE DEGLI INSEGNANTI

Federazione GILDA UNAMS

DOMANDE DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO E DI PENSIONE CON DECORRENZA 1° SETTEMBRE 2015

Il DM 886 dell'11/12/2014 fissa al **15 gennaio 2015** il termine finale per la presentazione delle domande:

- di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite massimo di contribuzione;
- di dimissioni volontarie;
- di permanenza in servizio per raggiungere il minimo contributivo di anni 20.

Tutte le predette domande hanno effetto dal **1° settembre 2015**.

Con la circolare 18851 dell'11/12/2014 sono state emanate le indicazioni operative per la cessazione dal servizio e l'accesso al trattamento pensionistico.


Può accedere al trattamento di pensione, con decorrenza **1° settembre 2015**, il personale che:

1. ha raggiunto i requisiti per il trattamento di pensione entro il 31/12/2011 e non ha ancora compiuto i 65 anni di età entro il 31/8/2015;
2. ha raggiunto la "quota 96" entro il **31/12/2011** e, non avendo ancora compiuto i 65 anni di età entro il 31/8/2015, chiede, in alternativa alla cessazione dal servizio, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico (cioè la pensione più il part-time). Nella richiesta gli interessati devono esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso non fosse possibile la concessione del part-time.
3. raggiunge il requisito per la pensione di vecchiaia (**66 anni e 3 mesi** di età entro il 31/12/2015, per donne e uomini) e almeno 20 anni di anzianità contributiva;
4. possiede entro il **31/12/2015** il requisito della pensione anticipata con almeno **41 anni e 6 mesi** di anzianità contributiva, per le donne, e **42 anni e 6 mesi** per gli uomini. In alcuni casi, per coloro che hanno un'età inferiore a 62 anni, la norma può prevedere una penalizzazione del trattamento economico;

Il personale femminile che, entro il **31/12/2014**, possiede un'anzianità contributiva di almeno **35 anni** e un'età di almeno **57 anni e 3 mesi** può accedere al trattamento pensionistico con decorrenza **1° settembre 2015** optando per il trattamento di pensione determinato secondo le regole di calcolo contributivo (la c. d. opzione donna).

E' **collocato a riposo d'ufficio**, mediante risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro esercitata dall'amministrazione, il personale (donna e uomo) che:

1. alla data del **31/12/2011** ha maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento vigenti prima della riforma Fornero e compie **65 anni di età** entro il **31/8/2015**;
2. entro il **31/8/2015** compie **66 anni e 3 mesi** di età in presenza di un'anzianità contributiva di almeno **20 anni**;
3. entro il **31/8/2015** compie un'anzianità contributiva di **41 anni e 6 mesi**, per le donne, e **42 anni e 6 mesi** per gli uomini. La risoluzione non può essere esercitata prima del compimento dei 62 anni di età, nei casi in cui sia prevista la riduzione del trattamento economico di pensione.



GILDA NAZIONALE DEGLI INSEGNANTI

Federazione GILDA UNAMS

Tutte le suddette domande e le revoche delle stesse devono essere presentate, esclusivamente, mediante la procedura web POLIS "istanze on line", disponibile nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it).

Il personale in servizio all'estero può presentare l'istanza anche con modalità cartacea.

Il personale della province di Aosta, Trento e Bolzano presenta le domande in formato cartaceo alla sede scolastica di titolarità o di servizio.


Le domande di **trattenimento in servizio** per raggiungere il minimo contributivo (20 anni) si presentano in forma cartacea alla sede di titolarità o di servizio entro il termine del **15 gennaio 2015**.

Le **domande di pensione** devono essere inviate direttamente all'INPS (Gestione Dipendenti Pubblici – ex INPDAP), esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

- 1) presentazione della domanda "on line" accedendo al sito dell'INPS, previa registrazione
- 2) presentazione della domanda tramite Conctat Center Integrato (numero verde 803164);
- 3) presentazione della domanda con procedura telematica attraverso l'assistenza gratuita di un Patronato.

PENSIONE DA SETTEMBRE 2015 IN SINTESI

CESSAZIONE VOLONTARIA	REQUISITI PER LA PENSIONE
PER ANZIANITA' (normativa previgente la riforma Fornero) Personale che ha maturato la "QUOTA 96", senza arrotondamenti, entro il 31/12/2011.	Entro il 31/12/2011: almeno 35 anni di contribuzione, 60 di età e la QUOTA 96 , raggiunta sommando i mesi e i giorni eccedenti i requisiti minimi. Ad es.: 60 anni, 5 mesi e 19 giorni di età e almeno 35 anni, 6 mesi e 11 giorni di contribuzione.
PENSIONE ANTICIPATA INDIPENDENTEMENTE DALL'ETÀ <input type="checkbox"/> Uomini: 42 anni e 6 mesi di anzianità contributiva <input type="checkbox"/> Donne: 41 anni e 6 mesi di anzianità contributiva	Anzianità contributiva riferita al 31/12/2015 In specifiche condizioni e qualora l'età sia inferiore a 62 anni , è prevista una riduzione dell'importo della pensione.
PER VECCHIAIA Personale con 66 anni e 3 mesi di età considerati al 31/12/2015.	Anni 20 di contributi, oppure anni 15 per il personale in servizio prima dell'1/1/1993. Requisito da considerare al 31/12/2015.
PER VECCHIAIA Donne nate prima dell'1/1/1951 Almeno 65 anni di età entro il 31/12/2015.	Anni 20 di contributi, oppure anni 15 per il personale in servizio prima dell'1/1/1993. Requisito da considerare al 31/12/2011.



GILDA NAZIONALE DEGLI INSEGNANTI

Federazione GILDA UNAMS

PERSONALE FEMMINILE CON "OPZIONE CONTRIBUTIVA" Donne con almeno 57 anni e 3 mesi di età congiunti ad almeno 35 di contributi.	Entrambi i requisiti raggiunti entro il 31/12/2014. L'importo della pensione è ridotto in misura considerevole.
--	---

CESSAZIONE D'UFFICIO
PER VECCHIAIA (donne e uomini): 66 anni e 3 mesi di età e almeno 20 anni di contribuzione, entro il 31/8/2015.
PER VECCHIAIA (donne nate prima dell'1/1/1951): 65 anni di età, entro il 31/8/2015, e almeno 20 anni di contributi (oppure anni 15 per il personale in servizio prima dell'1/1/1993), entro il 31/12/2011.
PER ANZIANITA': 41 anni e 6 mesi di contributi per le donne, 42 anni e 6 mesi per gli uomini, sempre entro il 31/8/2015. La cessazione d'ufficio non può essere disposta per i dipendenti di età inferiore a 62 anni nel caso siano soggetti alla penalizzazione.

I requisiti pensionistici previgenti la riforma Fornero si applicano al personale che, nel corso dell'anno 2011, risulta essere in aspettativa retribuita, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. lgs. 151/2001, o aver fruito di permessi ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge 104/1992.

Il personale interessato (i c.d. salvaguardati) devono presentare istanza di accesso al suddetto beneficio alla competente Direzione territoriale del lavoro entro il **5/1/2015**, secondo le modalità definite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Solo successivamente verranno fornite loro le indicazioni sulla presentazione delle domande di cessazione dal servizio.